

PROPOSTA EMENDATIVA DECRETO-LEGGE N. 59/2016

ASSOCIAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI

Egregio Presidente Mauro Maria Marino,

sono Andrea Mascioli, Vic. Presidente dell'Associazione Ufficiali Giudiziari (A.U.G.E.),

La contatto per chiederle di valutare un suo intervento emendativo sul testo del DECRETO 59/2016 art. 4, primo comma, lett. d), n. 1) nella parte in cui recita:

«all'articolo 560: 1) Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.»

Pur condividendo gli scopi del decreto in questione, bisogna sottolineare che lo stesso interviene in un settore dove il disagio sociale è fortissimo. Si tratta principalmente di soggetti che non pagano il mutuo per la perdita del lavoro e che subiscono il pignoramento della casa. L'impatto della norma sarà devastante, visto che si aboliscono di colpo tutte le garanzie poste a tutela della procedura.

CRITICITÀ.

Non sono più applicabili gli art. 605 c.p.c. e seguenti e si sostituisce il custode all'ufficiale giudiziario.

Art. 605 c.p.c. (precetto per consegna o rilascio).

Disapplicazione del termine di giorni dieci per adempiere spontaneamente al rilascio dell'immobile.

Art. 608 c.p.c. (modo del rilascio).

Disapplicazione della comunicazione in cui l'Ufficiale Giudiziario avvisa il debitore dell'esecuzione forzata per mancato adempimento spontaneo.

Art. 609 c.p.c. (provvedimenti circa le cose rinvenute all'interno dell'immobile estranee all'esecuzione).

Disapplicazione delle modalità per l'asporto delle cose di proprietà dell'esecutato.

In altri termini, si sospende ogni diritto del debitore, per risparmiare circa 30 giorni dovuti agli adempimenti di legge per le notifiche e

si sostituisce l'ufficiale giudiziario con il custode, che a differenza dell'ufficiale è un privato, "il cui interesse è vendere prima possibile per incassare la parcella", e forse non avrà molto tempo per risolvere i problemi legati all'emergenza abitativa dei debitori incolpevoli che hanno perso il lavoro e devono gestire anche figli minori, anziani, soggetti malati con gravi handicap, ecc, ecc.

Ha un senso tutto questo, e quale è il reale scopo della norma?

- Ha un senso che sia il Giudice a dare disposizioni sui mobili non asportati e di proprietà dell'esecutato sospendendo l'applicabilità dell'Art. 609 c.p.c. che regola già questa situazione?

- Ha senso l'ultimo paragrafo della disposizione in merito alla Forza Pubblica quando l'ufficiale giudiziario che è l'organo preposto per l'esecuzione può disporre direttamente della forza pubblica?

Se lo scopo della disposizione invece è quello di sostituire l'Ufficiale Giudiziario, pubblico dipendente garante della terzietà, con un custode (commercialista, avvocato, Ist. Vendite Giudiziarie o altri), appare chiaro che siamo di fronte ad un legislatore non conosce la reale dinamica di uno sfratto.

L'Associazione Ufficiali Giudiziari, nel rispetto dello spirito della norma che vuole ridurre i tempi di esecuzione delle ordinanze di liberazione, tenuto conto delle necessarie garanzie per il debitore, propone quattro soluzioni emendative:

1. abrogazione: "l'art. 4, primo comma, lett. d), n. 1) è abrogato"

2. reintroduzione dell'ufficiale giudiziario a garanzia della procedura: all'art. 4, primo comma, lett. d), n. 1) è sostituito con le parole:

"all'art. 560: 1) Il quarto comma è sostituito dal seguente: "il provvedimento è attuato dal custode, **tramite L'Ufficiale Giudiziario**, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti." (e abrogazione dell'ultimo paragrafo perché superfluo)

3. reintroduzione dell'ufficiale giudiziario a garanzia della procedura e termine per l'attuazione: all'art. 4, primo comma, lett. d), n. 1) è sostituito con le parole:

"all'art. 560: 1) Il quarto comma è sostituito dal seguente: "il provvedimento è attuato dal custode, **tramite L'Ufficiale Giudiziario entro 120 gg dalla notifica dell'ordine di liberazione**, secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti." (e abrogazione dell'ultimo paragrafo perché superfluo)

4. salvaguardia per la prima casa: "l'art. 4, primo comma, lett. d), n. 1) aggiungere, alla fine, un ulteriore paragrafo:

"all'art. 560: 1) Il quarto comma è sostituito dal seguente: Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle

formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.

Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Le disposizioni che precedono non si applicano quando l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso il provvedimento è attuato tramite l'Ufficiale Giudiziario"